

Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Art. 12

(Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni)

- 1.** Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.
- 2.** Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.
- 3.** Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all'interno delle linee di gestione annuali di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996.